



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2008

Disposizioni in favore delle vedove e degli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per cause derivanti da attività di servizio

ONOREVOLI SENATORI. - I rischi sempre maggiori ai quali sono sottoposti i dipendenti civili e militari dello Stato impegnati in attività di servizio di ordine pubblico e di lotta alla criminalità hanno indotto il legislatore ad adottare particolari disposizioni in favore dei superstiti degli appartenenti alle Forze dell'ordine e di una vasta gamma di operatori pubblici (magistrati, personale civile dell'amministrazione penitenziaria, vigili del fuoco, vigili urbani, appartenenti alle Forze armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso).

In tale ottica non può non prevedersi una revisione del trattamento speciale attribuito dall'articolo 93 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per la durata di soli tre anni

dal decesso, alla vedova e agli orfani del dipendente civile e militare deceduto per cause derivanti dal servizio.

Si ritiene infatti che questo trattamento speciale non possa oggi, in presenza di azioni criminose sempre più efferate, essere limitato negli effetti al solo triennio.

Il presente disegno di legge mira quindi a sanare questa situazione, attribuendo alla vedova e agli orfani il trattamento speciale senza alcun limite di tempo. La misura del beneficio è pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dipendente civile o militare all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è invece corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle vedove e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per effetto diretto di infermità o lesioni riportate in conseguenza di fatti di servizio è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione, in misura pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dante causa all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.

Art. 2.

1. Il trattamento speciale di cui all'articolo 1 è liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente deceduto.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli interessati, per incidenti avvenuti dopo il 1° gennaio 1974.

